



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 23/57 DEL 3.07.2024

Oggetto: Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna. Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 3. Approvazione criteri di riparto e revoca deliberazioni della Giunta regionale n. 18 /74 del 10.6.2022, n. 34/18 del 24.10.2023, n. 43/12 del 7.12.2023.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda la legge regionale 9 marzo 2022 (Legge di stabilità 2022), concernente tra le altre, all'articolo 3, le "Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna".

La citata legge prevede che l'indennità di funzione spettante ai sindaci metropolitani e ai sindaci dei comuni ubicati nella Regione autonoma della Sardegna, a partire dall'anno 2022, sia parametrata al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

L'Assessore riferisce che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 18/74 del 10 giugno 2022, sono stati adottati i criteri di riparto delle risorse tra i comuni della Sardegna.

L'Assessore rammenta che la legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1, all'art. 3, comma 10, ha determinato in euro 15.000.000 annui l'importo complessivo da riconoscere a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/18 del 24 ottobre 2023 sono stati confermati i criteri per l'annualità 2023.

Le citate deliberazioni dispongono, tra le altre, che le risorse richiamate, vengano ripartite nel seguente modo: entro il mese di giugno venga pagato un acconto pari al 60% del contributo massimo erogabile, mentre il saldo possa essere erogato solo a seguito del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta e comunicata dagli enti entro il 30 novembre, secondo le modalità definite dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze. Tali deliberazioni prevedono, altresì,



che il saldo non possa eccedere il contributo massimo erogabile per ciascun comune e che le eventuali economie non debbano essere restituite all'Amministrazione regionale, ma siano computate all'atto del calcolo del contributo per l'anno successivo, ovvero compensate attraverso gli strumenti regionali in vigore.

L'Assessore ricorda che, successivamente, la legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, all'art. 4, comma 1, lett. b), dispone che, a decorrere dall'anno 2023, i comuni possano impiegare le proprie eventuali economie di competenza di ciascun anno delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 3/2022, per sostenere la maggiore spesa derivante dall'incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1/2023. Di conseguenza, al fine di permettere il trasferimento della totalità delle risorse impegnate a favore degli enti e consentire, agli stessi, la tempestiva utilizzazione di tali risorse a copertura della maggiore spesa derivante dall'incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali, essendo inapplicabile il disposto deliberativo nella parte in cui prevede che il saldo possa essere erogato solo a seguito del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta, con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/12 del 7 dicembre 2023, è stata sospesa, fino a nuova disposizione, la deliberazione della Giunta regionale n. 18/74 del 10 giugno 2022 e la successiva deliberazione n. 34/18 del 24 ottobre 2023 nella parte in cui dispongono che il saldo dei contributi spettanti a ciascun ente possa essere erogato solo a seguito del monitoraggio della spesa effettivamente sostenuta e comunicata entro il 30 novembre.

L'Assessore riferisce che la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 17, ha aggiunto, all'articolo 3 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, il comma 1-bis "Per il calcolo delle indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali della Sardegna deve farsi esclusivo riferimento al comma 1 e deve considerarsi superato ogni richiamo alla previgente disciplina", e che l'articolo 1, comma 2 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 18 - Tabella A, ha determinato in euro 15.000.000 annui l'importo complessivo da riconoscere a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti.

Per quanto sopra evidenziato l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica propone alla Giunta regionale:

- di revocare le deliberazioni n. 18/74 del 10 giugno 2022, n. 34/18 del 24 ottobre 2023 e n. 43/12 del 7 dicembre 2023;



- di adottare i criteri di riparto dello stanziamento previsto nel bilancio regionale, pari a euro 15.000.000 per l'anno 2024, da riconoscere a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai Comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti, secondo le modalità evidenziate nella tabella allegata alla presente deliberazione. In particolare:
 - a) il contributo massimo erogabile per ente locale è calcolato con riferimento all'incremento massimo teorico in base alla classe demografica di appartenenza e al numero di assessori previsto, avuto riguardo alle nuove indennità stabilite dalla legge per le figure del sindaco, del presidente del Consiglio, del vice sindaco e degli assessori;
 - b) la determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali viene effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell'individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale disponibile;
 - c) qualora le risorse del suddetto fondo non siano in grado di coprire integralmente i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni locali, gli importi delle singole quote assegnate ai comuni verranno ridotti proporzionalmente fino a confluenza entro lo stanziamento totale previsto dal bilancio regionale;
- di prendere atto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, che i comuni possano impiegare le proprie eventuali economie di competenza di ciascun anno delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 3/2022, per sostenere la maggiore spesa derivante dall'incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1/2023;
- di stabilire che, le eventuali ulteriori economie non debbano essere restituite all'Amministrazione regionale, ma siano computate all'atto del calcolo del contributo per l'anno successivo, ovvero compensate attraverso gli strumenti regionali in vigore;
- di stabilire che il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse;
- di stabilire che le amministrazioni beneficiarie del contributo dovranno provvedere alla rendicontazione, per ciascuna annualità, secondo le modalità indicate dal Servizio Enti Locali.



L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica comunica, inoltre, che la Conferenza permanente Regione-enti locali, in data 27 giugno 2024, ha provveduto a disporre la relativa decisione in ordine alla presente deliberazione, avuto riguardo alle nuove disposizioni della legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 (Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali).

Tutto ciò premesso, l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica sottopone all'approvazione della Giunta regionale la proposta in esame.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

- di revocare le deliberazioni n. 18/74 del 10 giugno 2022, n. 34/18 del 24 ottobre 2023 e n. 43 /12 del 7 dicembre 2023;
- di adottare i criteri di riparto dello stanziamento previsto nel bilancio regionale, pari a euro 15.000.000 per l'anno 2024, da riconoscere a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione spettanti, secondo le modalità evidenziate nella tabella allegata alla presente deliberazione. In particolare:
 - a) il contributo massimo erogabile per ente locale è calcolato con riferimento all'incremento massimo teorico in base alla classe demografica di appartenenza e al numero di assessori previsto, avuto riguardo alle nuove indennità stabilite dalla legge per le figure del sindaco, del presidente del Consiglio, del vice sindaco e degli assessori;
 - b) la determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali viene effettuata prendendo come popolazione di riferimento, ai fini dell'individuazione della classe demografica di appartenenza, quella residente risultante dall'ultimo censimento ufficiale disponibile;
 - c) qualora le risorse del suddetto fondo non siano in grado di coprire integralmente i maggiori



oneri sostenuti dalle amministrazioni locali, gli importi delle singole quote assegnate ai comuni verranno ridotti proporzionalmente fino a confluenza entro lo stanziamento totale previsto dal bilancio regionale;

- di prendere atto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 23 ottobre 2023, n. 9, che i comuni possano impiegare le proprie eventuali economie di competenza di ciascun anno delle risorse trasferite ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 3/2022, per sostenere la maggiore spesa derivante dall'incremento degli importi spettanti ai consiglieri comunali previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 1/2023;
- di approvare che:
 1. le eventuali ulteriori economie non debbano essere restituite all'Amministrazione regionale, ma siano computate all'atto del calcolo del contributo per l'anno successivo, ovvero compensate attraverso gli strumenti regionali in vigore;
 2. il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a conclusione del procedimento di assegnazione delle risorse;
 3. le amministrazioni beneficiarie del contributo dovranno provvedere alla rendicontazione, per ciascuna annualità, secondo le modalità indicate dal Servizio Enti Locali;
- di confermare, fino a nuova disposizione, i criteri stabiliti nella presente deliberazione;
- di dare mandato alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, attraverso il Servizio competente, di predisporre ogni atto utile all'avvio del procedimento conseguente alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde